

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

13° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 APRILE 1988

Presidenza del Presidente COVI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» (748-B), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri (approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e approvazione degli articoli; stralcio degli articoli 11 e 13)

PRESIDENTE	Pag. 2, 7, 13 e <i>passim</i>
ACONE (PSI)	9, 11, 15 e <i>passim</i>
BATTELLO (PCI)	16
CASOLI (PSI)	12
CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.)	6, 18, 21 e <i>passim</i>
DI LEMBO (DC)	26, 30, 31 e <i>passim</i>
FILETTI (MSI-DN)	12, 26, 29 e <i>passim</i>
GALLO (DC), relatore alla Commissione ..	14, 15, 17 e <i>passim</i>
LIPARI (DC)	18
MACIS (PCI)	13, 18, 19 e <i>passim</i>
ONORATO (Sin. Ind.)	10, 11, 17 e <i>passim</i>
VASSALLI, ministro di grazia e giustizia ...	20, 25, 27 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» (748-B), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri (approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e approvazione degli articoli; stralcio degli articoli 11 e 13)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati», risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri; approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che la seduta si svolge con la forma di pubblicità prevista dall'articolo 33, quarto comma, del Regolamento.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Se non si fanno osservazioni, gli articoli dal 10 al 14 sono momentaneamente accantonati.

Gli articoli 15, 16 e 17 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 18 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

(Responsabilità dei componenti gli organi giudiziari collegiali)

1. Il componente di organo giudiziario collegiale risponde, nell'azione di rivalsa prevista dall'articolo 7, se nella deliberazione che ha cagionato il danno ha agito con dolo o è incorso in una delle ipotesi di colpa grave di cui all'articolo 2, comma 3, ferme per i giudici popolari e gli altri estranei le limitazioni di cui allo stesso articolo 7.

2. Nei casi previsti dall'articolo 3, il magistrato componente l'organo giudiziario collegiale risponde, altresì, in sede di rivalsa, quando il danno ingiusto, che ha dato luogo al risarcimento, è derivato dall'inosservanza di obblighi di sua specifica competenza.

A questo articolo, che la Camera ha approvato in un testo completamente difforme da quello varato dal Senato, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18.

1. La responsabilità di cui all'articolo 2 è estesa a tutti i componenti degli organi collegiali.

2. Per il singolo componente la responsabilità in sede di giudizio di rivalsa è esclusa soltanto nel caso in cui in camera di consiglio egli è stato in dissenso rispetto allo specifico punto della decisione che, in forza di quanto disposto dall'articolo 2, ha legittimato l'azione di risarcimento o nel caso in cui non ha avuto conoscenza dell'istanza prevista dall'articolo 3.

3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, il componente del collegio dissenziente ha diritto di far risultare la sua diversa opinione e i motivi che la determinano in apposita dichiarazione scritta che deve essere controfirmata dal presidente del collegio o da altro componente.

4. La dichiarazione, chiusa in busta sigillata, deve essere consegnata, lo stesso giorno in cui la decisione è adottata, al dirigente dell'ufficio affinché sia protocollata e custodita nei locali dell'ufficio.

5. A richiesta del magistrato interessato, in sede di giudizio di rivalsa, la dichiarazione è acquisita agli atti del procedimento».

18.1 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

All'emendamento 18.1 sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, il componente del collegio dissenziente ha facoltà di far risultare la sua diversa opinione, succintamente motivata, in apposita dichiarazione scritta che deve essere controfirmata dal presidente del collegio o da altro componente.»;

Aggiungere in fine il comma 2 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

18.1/1 FILETTI

Ripristinare l'articolo nel testo del Senato.

18.2 COVI

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18.

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, delle deliberazioni assunte dagli organi giudiziari collegiali, viene compilato processo verbale con la menzione dell'eventuale dissenso, succintamente motivato, rispetto a ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei

componenti togati del collegio e sottoscritto da parte di tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio.

2. (Come il comma 2 della Camera)
3. (Come il comma 4 del Senato)
4. (Come il comma 5 del Senato)».

18.3

COVI

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18.

(Deliberazione degli organi collegiali)

1. Al quinto comma dell'articolo 473 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti periodi: "Della deliberazione è compilato processo verbale con la menzione dell'eventuale motivato dissenso da parte dei componenti del collegio rispetto a ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da parte di tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio".

2. Al primo comma dell'articolo 276 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti periodi: "Della deliberazione è compilato processo verbale con la menzione dell'eventuale motivato dissenso da parte dei componenti del collegio rispetto a ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da parte di tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio".

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pronunzie di altri giudici collegiali aventi giurisdizione in materia penale e di prevenzione; le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle pronunzie dei giudici collegiali aventi giurisdizione in ogni altra materia. Il verbale delle deliberazioni è redatto dal meno anziano dei componenti del collegio o, per i collegi a composizione mista, dal meno anziano dei componenti togati, ed è sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso.

4. Il tribunale innanzi al quale è proposta l'azione di rivalsa ai sensi dell'articolo 8 chiede la trasmissione del plico sigillato contenente la verbalizzazione della decisione alla quale si riferisce la dedotta responsabilità e ne ordina l'acquisizione agli atti del giudizio.

5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le modalità di conservazione dei plichi sigillati di cui ai commi 1, 2 e 3 nonché della loro distruzione quando sono decorsi i termini previsti dall'articolo 4».

18.4

ACONE, CASOLI

Sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 18 con i seguenti:

«1. All'articolo 148 del codice di procedura penale, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Dei provvedimenti collegiali, è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della decisione finale nonché la menzione

del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise.

Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio».

«2. All'articolo 131 del codice di procedura civile, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Dei provvedimenti collegiali, è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della decisione finale nonchè la menzione del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio.»

18.5

ONORATO

Al comma 3 sostituire le parole: «al comma 1» con le parole: «ai commi 1 e 2-bis», e sostituire le parole: «al comma 2» con le parole: «ai commi 2 e 2-ter».

18.6

ONORATO

Ai commi 1 e 2 sostituire la frase: «Della deliberazione è compilato processo verbale con la menzione dell'eventuale motivato dissenso da parte dei componenti del collegio rispetto a ciascuna delle questioni decise» con la frase seguente: «Della deliberazione è compilato processo verbale il quale deve contenere la menzione della decisione finale nonchè la menzione del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio abbia eventualmente espresso in ciascuna delle questioni decise».

18.7

ONORATO

Dopo il comma 2 aggiungere i commi seguenti:

«2-bis. Dopo il primo comma dell'articolo 148 del codice di procedura penale aggiungere il seguente:

«Salva l'applicazione della disposizione di cui al comma quinto dell'articolo 473, dei provvedimenti collegiali diversi dalle sentenze, il compilato processo verbale, il quale deve contenere la menzione della decisione finale nonchè la menzione del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise».

2-ter. Dopo il secondo comma dell'articolo 131 del codice di procedura civile aggiungere il seguente:

«Salva l'applicazione della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 276, dei provvedimenti collegiali diversi dalle sentenze, è compilato processo verbale, il quale deve contenere la menzione della decisione finale nonchè la menzione del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise».

18.8

ONORATO

CORLEONE. Signor Presidente, l'emendamento 18.1, da me presentato unitamente ai colleghi del Gruppo federalista europeo ecologista, è interamente sostitutivo dell'articolo 18 che riguarda la responsabilità dei componenti gli organi giudiziari collegiali. Noi abbiamo ripetuto in tutte le sedi in cui si è discusso il provvedimento che questo era sicuramente un problema; tant'è che anche chi non lo ha voluto affrontare o proporre soluzioni, ha riconosciuto che il problema esisteva, ma che era di difficile soluzione. Di questa dichiarazione abbiamo testimonianza negli atti parlamentari del Senato e della Camera. Ritengo che invece il problema possa essere affrontato, senza con ciò riconoscere che sia il problema fondamentale del provvedimento, mettendo da parte e nascondendo il fatto che altri sono i nodi cruciali e i problemi di questo disegno di legge. Il nostro emendamento risponde con più puntualità al problema che abbiamo di fronte. Una prima critica rivolta alla nostra proposta di modifica è che andare a modificare il codice di procedura penale e quello di procedura civile in un provvedimento come questo non sarebbe opportuno, e soprattutto non consente, all'interno della modifica degli articoli dei due codici, di toccare il nervo che a noi interessa. Una seconda obiezione è che si va a costruire una operazione macchinosa, farraginosa all'interno della macchina della giustizia, creando ulteriori lentezze ai lavori della camera di consiglio.

Per ultimo si rimprovera al nostro emendamento di creare difficoltà burocratiche, organizzative, di tenuta della documentazione. Forse quest'ultima obiezione è facilmente superabile, perchè con la montagna di carte che vengono conservate per i processi una busta in più non fa molta differenza. Ritengo che le prime due obiezioni abbiano un qualche fondamento, specialmente quella che paventa il pericolo di rallentare la produzione di giustizia.

La proposta che noi presentiamo, che è la riproposizione adeguata al testo che abbiamo di fronte della proposta Viviani di oltre 10 anni fa, risponde a tutte le obiezioni che si possono formulare al principio di responsabilità, che deve essere personale, su cui tutti sono d'accordo perchè non ci può essere una responsabilità oggettiva e non si può rischiare una pronuncia di incostituzionalità.

Perchè la nostra proposta non sia fraintesa, leggerò i cinque commi, seguendo la metodologia usata dal relatore: «1) La responsabilità di cui all'articolo 2 è estesa a tutti i componenti degli organi collegiali». Quindi nel nostro emendamento si fa riferimento all'articolo 2 per quanto riguarda la responsabilità per dolo e colpa grave, come definita nel provvedimento in discussione. Ciò, per converso, non avviene negli altri emendamenti.

«2) Per il singolo componente la responsabilità in sede di giudizio di rivalsa è esclusa soltanto nel caso in cui in camera di consiglio egli è stato in dissenso rispetto allo specifico punto della decisione che, in forza di quanto disposto dall'articolo 2, ha legittimato l'azione di risarcimento o nel caso in cui non ha avuto conoscenza dell'istanza prevista dall'articolo 3».

Immettiamo anche in questo secondo comma il riferimento al diniego di giustizia.

Terzo comma: «Ai fini di quanto disposto dal comma 2, il componente del collegio dissenziente ha diritto di far risultare la sua diversa opinione e i motivi che la determinano in apposita dichiarazione scritta che deve essere controfirmata dal presidente del collegio o da altro componente». Dunque la dichiarazione di dissenso è motivata e ad essa è legata la responsabilità del componente.

Il quarto comma recita: «La dichiarazione, chiusa in busta sigillata, deve essere consegnata, lo stesso giorno in cui la decisione è adottata, al dirigente dell'ufficio affinché sia protocollata e custodita nei locali dell'ufficio».

Infine, il quinto comma: «A richiesta del magistrato interessato, in sede di giudizio di rivalsa, la dichiarazione è acquisita agli atti del procedimento».

Mi pare, dunque, che questo emendamento superi le obiezioni rivolte circa la modifica dei codici e la creazione di un meccanismo caratterizzato da una inutile lentezza.

Qualcuno si domanda se si verrà a conoscenza del dissenso del componente del collegio. Si tratta di una obiezione facilmente superabile alla luce della nostra proposta di modifica. Se qualcuno sarà interessato a conoscere il contenuto della dichiarazione di dissenso, sarà in grado di farlo. Il meccanismo previsto nel quinto comma dell'emendamento 18.1 consente l'acquisizione agli atti del procedimento della dichiarazione di dissenso con la conseguente conoscenza del dissenso stesso.

In questa visione della realtà giudiziaria si riuscirà a sapere, perchè lo dirà il magistrato, vale a dire colui che ha dissentito, cosa è contenuto nella busta.

La vostra obiezione concettualmente è debolissima; chi è interessato a sapere, saprà se nella busta è espresso un dissenso o meno. Allora tanto vale rispondere alle obiezioni di macchinosità con la totale verbalizzazione in ipotesi di dissenso. Mi sembra quindi molto più semplice stabilire il dissenso solo in pochissimi casi.

Quando si arriverà al giudizio di rivalsa, si tirerà fuori quella busta che raramente conterrà il dissenso di un giudice. Vareremmo così una soluzione già ipotizzata in precedenza da eminenti giuristi. Tale formula - a mio parere - risponde anche in maniera adeguata alle decisioni assunte dalla Camera dei deputati sulla nostra prima formulazione del testo. Mi auguro che su questa proposta ci sia un minimo di pressione da parte della Commissione, perchè credo sia una formula con una fondatezza tale da meritare una discussione ampia, che servirebbe a mettere in luce eventuali obiezioni.

Mentre nel caso dell'altra ipotesi vengono sollevate cinque obiezioni, su questa proposta ne viene avanzata solo una, che peraltro ho dimostrato essere debole.

PRESIDENTE. Devo illustrare l'emendamento 18.2 che propone il ripristino del testo del Senato così come formulato in seconda lettura, che comportava la modifica del quinto comma dell'articolo 473 del codice di procedura penale e un'aggiunta al primo comma dell'articolo 256 del codice di procedura penale, impostato sulla verbalizzazione di ogni decisione collegiale.

Ho sempre ritenuto che la pura affermazione di principio che il componente di un organo giudiziario collegiale risponde, senza poi determinare le modalità attraverso le quali individuare il dissenso, fosse una pura indicazione appunto di principio, che poteva dare luogo ad inconvenienti gravissimi in ordine allo svolgimento delle deliberazioni collegiali. Infatti, il giudice sarebbe stato costretto a far risultare il proprio dissenso con mezzi estranei in sostanza alla camera di consiglio e con mezzi che avrebbero potuto dare luogo a gravi inconvenienti, come ad esempio portare con sé una macchinetta di registrazione o rilasciare dichiarazioni presso un notaio subito dopo la camera di consiglio.

Per questo - a mio avviso - va trovato il sistema attraverso il quale far risultare il dissenso mediante un atto formato immediatamente all'interno del collegio. Allora l'unica discrepanza che si verifica rispetto all'impostazione sulla quale da parte di tutti i Gruppi c'è un consenso generalizzato, vale a dire la necessità che si arrivi ad una verbalizzazione all'interno della camera di consiglio, è proprio quella che risulta nell'ultima parte della proposta Corleone, cioè se questa verbalizzazione debba essere fatta in ogni caso con riferimento a qualsiasi deliberazione di ordine collegiale, anche laddove non ci sia dissenso da parte di tutti i componenti il collegio, o se deve essere fatta esclusivamente nel caso di verificato dissenso.

Ritengo che, malgrado la verbalizzazione in sede collegiale dia luogo certamente a qualche inconveniente di maggiore macchinosità, limitare la verbalizzazione al caso in cui ci sia dissenso presenti pericoli non superati dalle argomentazioni del senatore Corleone. In effetti il procedimento suggerito renderebbe meno libero il giudice, che subirebbe pressioni all'interno del collegio; il fatto che in determinate deliberazioni collegiali venga prevista la busta è, a mio avviso, pericoloso, perchè estende immediatamente ai terzi l'esistenza del dissenso.

L'inconveniente mi pare non sia tanto inquadrabile nella possibilità che venga svolta l'azione di risarcimento, perchè questa in ogni caso è rimandata al momento in cui si siano esperiti tutti gli ordinari mezzi di impugnazione, quanto nella possibilità che si verifichi un impatto immediato che può incidere sulla retta amministrazione della giustizia, con possibilità di ricatti ed intimidazioni nei confronti dei componenti del collegio. Quindi sono per la verbalizzazione in ogni caso, superando le obiezioni che fanno riferimento alla macchinosità.

Nutro comunque alcune perplessità; infatti si prende in considerazione un dissenso motivato che faccia riferimento ai casi previsti dall'articolo 2, cioè ai casi in cui si determina la colpa grave del magistrato; ma può anche trattarsi di un dissenso che riguardi una questione di interpretazione della norma o di valutazione del fatto che non costituisce colpa grave. In pratica si arriva nel campo della vera e propria *dissenting opinion*. Per questa ragione, in via subordinata, riprendendo anche qualche spunto dell'emendamento del senatore Corleone, propongo un emendamento sostitutivo dei primi tre commi dell'articolo 18, che reciterebbe così: «Ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, delle deliberazioni assunte dagli organi giudiziari collegiali, viene compilato processo verbale con la menzione dell'eventuale dissenso, succintamente motivato, rispetto a ciascuna delle questioni decise». L'articolo proseguirebbe poi con la dizione già da noi adottata: «Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da parte di tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio».

Sarebbero salve poi le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 18 così come è stato approvato qui al Senato, mentre si recupererebbe la norma del comma 2 dell'articolo 18 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, in cui si dice: «Nei casi previsti dall'articolo 3, il magistrato componente l'organo giudiziario collegiale risponde, altresì, in sede di rivalsa, quando il danno ingiusto, che ha dato luogo al risarcimento, è derivato dall'inosservanza di obblighi di sua specifica competenza».

Si tratta di una proposta che presento subordinatamente al ripristino dell'articolo 18, così come era stato approvato al Senato, sulla quale gradirei venissero esplicitate le osservazioni da parte di tutti i Gruppi e del relatore.

ACONE. Signor Presidente, signor Ministro, l'emendamento da me presentato assieme al collega Casoli sull'articolo 18 tende a ripristinare integralmente il testo deliberato dal Senato. Naturalmente, chi parla non è alieno dall'accoglimento di eventuali integrazioni, miglioramenti, variazioni che facessero però salvo il principio della verbalizzazione del dissenso da consegnare in plico sigillato.

Ritengo che i problemi siano due. Il primo è quello della necessità di questo dissenso per tutte le ragioni che abbiamo più volte ripetuto, necessità condivisa dagli esponenti più illustri della dottrina giuridica. Tale necessità, peraltro, è insita nel fatto che la responsabilità è personale. Si tratta di un problema che ritengo ormai risolto, nel senso che accettiamo che il dissenso venga verbalizzato.

Da parte mia sottolineo l'esigenza di chiarire una volta per tutte che è irrealistico affermare, come si fa da più parti, che la verbalizzazione con la chiusura in plico sigillato costituisce attentato alla segretezza del voto. Infatti, il voto è segreto sia quando viene espresso per iscritto, sia quando il verbale viene inserito in una busta sigillata, sia quando viene espresso oralmente in camera di consiglio. In ognuno di questi casi ciò che viene deciso in camera di consiglio non trapela all'esterno.

Si tratta perciò di un falso problema che viene artatamente introdotto nella discussione che stiamo affrontando.

Detto questo, ritengo opportuno affrontare il secondo problema che ha generato una divergente valutazione del senatore Corleone rispetto alle affermazioni fatte dal presidente Covi. Si è posto un problema in ordine all'opportunità di prevedere una generalizzata verbalizzazione oppure di seguire questa strada soltanto qualora vi sia un dissenso motivato. Abbiamo preferito la prima soluzione: infatti abbiamo deciso di innovare attraverso la tecnica della novellazione le norme del codice di procedura. Abbiamo cioè ritenuto che fosse questa la strada giusta da percorrere per evitare che dalla presenza del plico - che comunque deve essere custodito dal presidente in un luogo segreto - si potesse arguire l'esistenza di un voto dissenziente. Abbiamo perciò preferito prevedere una generalizzata verbalizzazione dello svolgimento dei lavori.

Ricordo che il senatore Macis chiese assicurazioni al Ministero in ordine all'esistenza di una seria attività preparatoria. Ricordo anche che il Ministro, in Aula, affermò che l'ufficio legislativo del Ministero aveva predisposto quanto era necessario per dare attuazione all'articolo 18 del testo al nostro esame, anche se non ancora deliberato.

Ribadisco perciò il mio favore al mantenimento dell'articolo 18 nel testo attuale. Poichè ritengo che tutti gli emendamenti presentati siano tra loro collegati, credo sia opportuno, invece di perdere tempo in generiche discussioni, fare uno specifico riferimento a tutte le variazioni che possono essere introdotte.

Debbo comunque chiarire che l'emendamento da me presentato fa riferimento al testo approvato dal Senato e non al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Onorato ha presentato tre emendamenti all'articolo 18. Concordo con il suo emendamento che tende ad aggiungere due commi dopo il comma 2 dell'articolo 18.

Ribadisco, comunque, che a mio parere non è necessario variare drasticamente le disposizioni contenute in questo articolo. Quando ne

discutemmo ricordo che fu fatto riferimento a tutti i provvedimenti collegiali, ma qualcuno mi ha fatto notare che in realtà non esiste una specifica previsione delle ordinanze accanto alle sentenze. Una simile precisazione può essere aggiunta, anzi a mio parere è opportuno farlo per evitare la possibilità della cosiddetta «sentenza alternativa», che è assolutamente estranea alla nostra tradizione giuridica. Inoltre, mi sembra opportuno inserire un riferimento per chiarire che il dissenso deve essere succintamente motivato.

Ritengo, perciò, sul primo punto, che sia generalmente accolto il sistema della verbalizzazione segreta; per quanto concerne il secondo punto, che sia opportuno ripristinare il testo dell'articolo 18, anche se ribadisco che il terzo emendamento presentato dal senatore Onorato mi trova pienamente concorde.

ONORATO. Signor Presidente, parto da una considerazione che non intendo sviluppare poichè ritengo sia già acquisita dalla nostra Commissione, anzi dal nostro ramo del Parlamento. Mi riferisco al fatto che il sistema tecnico detto della busta chiusa è il sistema unanimemente scelto. Infatti, il Governo ha dimostrato di preferirlo. Quindi non mi dilungherò su questo argomento, già richiamato dal senatore Corleone e dal presidente Covi.

Debbo però aggiungere che ritengo acquisita anche un'altra scelta: la verbalizzazione deve accompagnare ogni decisione, cioè ogni sentenza ed ogni ordinanza. La busta chiusa non diviene necessaria solo in caso di dissenso. Bisogna evitare che la segretezza della camera di consiglio sia in qualche modo vulnerata da un sistema di verbalizzazione non omogeneo.

A mio parere era preferibile non intervenire sul testo usando la tecnica della novellazione dei codici di rito, ma i miei emendamenti hanno dovuto prendere atto del fatto che la scelta del Senato si è orientata in questo senso. Si poteva anche riproporre il ripristino del testo dell'articolo 18 approvato dal Senato, come hanno fatto i senatori Acone e Covi, senza aggiungere alcunchè. Credo, però, che un simile ripristino non sia consentito, soprattutto perchè esso non supera le obiezioni che la Camera ha sollevato in ordine a quel testo. Anche i magistrati hanno contestato vivamente questo articolo. Infatti ci è stato rimproverato di aver preso in considerazione solo le deliberazioni collegiali espresse in sentenze. Credo che non si possa dire che il vecchio testo del Senato risponda a questa obiezione, perchè interviene sull'articolo 473 del codice di procedura penale che riguarda la votazione.

Il comma 3 è d'ausilio perchè recita: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pronunzie di altri giudici collegiali aventi giurisdizione penale e di prevenzione»; si riferisce cioè ai riti non civili e non penali, al giudice contabile o a quello amministrativo.

La seconda obiezione ricordata dal relatore Gallo era che il sistema di verbalizzazione in busta chiusa, anche per quelle decisioni in cui non c'è dissenso, avrebbe comportato un sovraccarico di lavoro burocratico. Mi sono preoccupato di recepire questa obiezione e, con il mio primo emendamento, propongo una modifica non più all'articolo 473 del codice di procedura penale, bensì all'articolo 148 che riguarda le forme dei provvedimenti che comprendono le ordinanze, i decreti e le sentenze. Altrettanto ho fatto per il codice di procedura civile dove propongo un intervento non sull'articolo 276, ma sul 131. Tale modifica consente di evitare un intervento specifico sulla norma che riguarda le sentenze.

Ho inoltre cercato di esplicitare il contenuto della novella che forse era già implicito nel testo del Senato: si redige cioè il verbale solo se c'è un dissenso.

Inoltre, sempre per evitare gli eccessivi intralci burocratici, ho aggiunto l'aggettivo «sommario» riferito al processo verbale, e l'avverbio «succintamente» riferito alla menzione della motivazione del dissenso. Pertanto il comma, riformulato sulla base del mio emendamento, assumerebbe questo testo: «Dei provvedimenti collegiali è compilato un sommario processo verbale il quale deve contenere la menzione della decisione finale, nonché la menzione del dissenso succintamente motivata, che qualcuno dei componenti del collegio abbia eventualmente espresso».

ACONE. L'«eventualmente» per la verità è freudiano: se c'è il dissenso vuol dire che è stato espresso.

Senatore Onorato, mi permetta l'interruzione amichevole: dobbiamo uscire da questa condizione psicologica per cui nel collegio devono essere tutti d'accordo, perchè se il consenso non è reale si chiama omertà. Dobbiamo combattere la tendenza ad avere per forza una decisione unanime; chi dissente deve avere il diritto primario di dissentire.

ONORATO. Sul piano culturale sono d'accordo e l'«eventualmente» si può sopprimere; mi preoccupavo soltanto che fosse chiaro che non si deve redigere il verbale di ogni questione decisa se non c'è dissenso.

Questi commi sostituiscono i primi due commi del testo della Camera ed inoltre il mio emendamento prevede il ripristino dei commi 3, 4 e 5 del testo del Senato.

Ritengo che sia questa la migliore soluzione se vogliamo conservare la scelta di intervenire sui codici superando le obiezioni di coloro che ci hanno accusato di preoccuparci soltanto delle sentenze.

Pertanto ritiro gli altri emendamenti all'articolo 18.

In conclusione ribadisco che la previsione di un sistema che mantiene l'intervento normativo sugli articoli 473 del codice di procedura penale e sul 276 del codice di procedura civile, e un'altro intervento normativo sugli articoli 148 del codice di procedura penale e 131 del codice di procedura civile che attengono alle forme del provvedimento sia troppo macchinoso.

Mantengo quindi soltanto il primo dei miei emendamenti che dovrebbe sostituire il primo comma del testo della Camera dei deputati e che inoltre prevede il ripristino dei commi 3, 4 e 5 del testo del Senato, nonché del secondo comma del testo della Camera dei deputati.

CASOLI. Ricollegandomi a quanto già ricordato dal collega Acone, vorrei solo osservare che mi sembra che, di fronte alla inesistenza della decisione collegiale - poichè chiunque ha pratica di aule giudiziarie e di camera di consiglio sa che i membri del collegio non conoscono la causa e tutto dipende dal Presidente e dal relatore - l'introduzione della verbalizzazione sarà estremamente importante per il costume giudiziario perchè restituirà alla collegialità la sua funzione effettiva; infatti, il giudice che partecipa alla camera di consiglio dovrà essere preparato perchè sa che dalla decisione deriveranno responsabilità personali anche per lui.

Ritengo questa norma opportuna ed utile non solo al fine specifico del provvedimento che stiamo esaminando, ma anche sul piano generale, poichè creerà un nuovo costume di decisione della camera di consiglio.

FILETTI. L'azione di risarcimento dei danni deriva dalla colpa grave e dal dolo. Si tratta di una responsabilità di natura personale. La responsabilità può essere di un soggetto e di più soggetti, e qui ci stiamo occupando della responsabilità di più persone facenti parte di un organo collegiale.

In questo caso, il principio generale sulla responsabilità, è quello della responsabilità solidale e pertanto si dovrà applicare l'articolo 2055 del codice civile il quale detta: «Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla qualità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali».

Nel caso in specie, si dovrà esonerare dalla responsabilità chi non ha contribuito al fatto dannoso. Mi pare che l'emendamento presentato dal senatore Corleone sia più adeguato e concreto seppur con qualche modificazione. Infatti, noi dobbiamo tendere a due fini principali. Il primo fine è volto a preservare il principio della segretezza della camera di consiglio. Il secondo fine è volto a semplificare il procedimento al fine di acclarare il dissenso e quindi la carenza di responsabilità; più che di diritto del magistrato dissenziente a me pare che si debba parlare di facoltà del magistrato dissenziente di fare risultare il suo dissenso. Partendo da questo presupposto, viene meno la necessità della verbalizzazione in ogni caso; quel magistrato che intenda tutelare il suo diritto e che intenda preservarsi da un'azione che possa essere promossa contro l'organo collegiale, deve avere la facoltà di far risultare questo suo dissenso.

Propongo di mantenere il primo, il secondo, il quarto e il quinto comma dell'emendamento del senatore Corleone e, per addivenire ad una soluzione più concreta, più celere e più certa, ai fini di non divulgare all'esterno il dissenso che si è verificato nell'ambito della camera di consiglio, di sostituire il terzo comma di tale emendamento come segue: «Ai fini di quanto disposto dal comma 2, il componente del collegio dissenziente ha facoltà di far risultare la sua diversa opinione, succintamente motivata, in apposta dichiarazione scritta che deve essere controfirmata dal Presidente del collegio o da altro componente».

Al contempo, propongo di aggiungere, al testo dell'emendamento del senatore Corleone, un ulteriore comma identico al comma 2 approvato dalla Camera dei deputati, così come suggerito dal presidente Covi.

MACIS. Signor Presidente, in discussione generale il nostro Gruppo si è espresso per il ripristino del testo adottato dal Senato e mi pare che su questa opinione vi sia ormai una larghissima convergenza, salvo l'emendamento Corleone sul quale non mi soffermo, non perchè lo trascuri, ma perchè ne ho già parlato a suo tempo.

Mi pare che la reintroduzione dell'istituto della verbalizzazione ci fornisca anche l'opportunità (messa in luce anche dai processi interpretativi al nostro esame) di farci carico di alcuni problemi, tra i quali i più importanti mi sembrano l'estensione della relativa normativa a tutti i provvedimenti collegiali (quindi non solo le sentenze, ma anche le ordinanze e quindi le esplicitazioni contenute negli emendamenti che parlano proprio dei provvedimenti collegiali) e la irrilevanza statistica nei grandi numeri del dissenso, rispetto all'andamento ordinario che vedrà, nel 99 per cento dei

casi - e forse è una stima insufficiente - la convergenza di tutti i componenti del collegio.

Sotto questo profilo sono apprezzabili le proposte emendative presentate per sottolineare la necessità che si dia soltanto notizia dell'eventuale dissenso; ma credo che se facessimo riferimento ad una modulistica prestampata, che dovrebbe essere predisposta dal Ministero, ed integrassimo il comma 5, anche delegando il Governo ad emanare norme regolamentari, potremmo risolvere anche questo problema.

A questo punto del dibattito, bisognerà decidere se mantenere la scelta novellistica del vecchio testo o se rielaborare la proposta del presidente Covi ma, per le ragioni espresse, la scelta novellistica mi sembra più coerente. Preferirei seguire le indicazioni proposte dal collega Onorato e non andare ad un ripristino puro e semplice. Sono dell'opinione che meriti di essere valutato il richiamo dell'emendamento del presidente Covi al recupero del secondo comma del testo della Camera, perchè effettivamente si tratta di un problema completamente diverso dall'organo collegiale; affronta e risolve, anche in maniera accettabile, il problema del diniego di giustizia, che non può essere affidato alla decisione collegiale. Qui mi pare venga reinserita, in maniera abbastanza esplicita e chiara, la responsabilità di chi debba provvedere, che normalmente non è un componente del collegio.

Non ho quindi grandi preferenze ma lavorerei sul ripristino del testo del Senato, tenendo conto dell'emendamento del collega Onorato ed inserendo un richiamo alla modulistica sia nel primo che nel quinto comma, e recuperando, all'ultimo comma, il secondo comma dell'emendamento del presidente Covi che si richiama al testo della Camera per il problema del diniego di giustizia e dell'organo collegiale.

PRESIDENTE. Ritiro il mio primo emendamento per il ripristino del testo del Senato, mentre mantengo l'emendamento subordinato sul quale vorrei dire due parole. Il punto di differenziazione è dato da quella indicazione iniziale ai fini di quanto disposto dall'articolo 2. Mi preoccupa che il dissenso, succintamente motivato, abbia riferimento ai casi di dolo o colpa grave previsti dall'articolo 2. Cioè non un motivato dissenso rispetto ad una interpretazione generale della legge o della valutazione del fatto, ma sul giudizio di rivalsa; il motivato dissenso deve fare riferimento ai casi previsti dall'articolo 2. Questo il senso del mio emendamento, che in fondo riprende il concetto dell'emendamento del senatore Corleone e da questo si differenzia perchè la verbalizzazione viene fatta in ogni caso.

GALLO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, sarò estremamente sintetico perchè a riguardo dei vari emendamenti proposti si possono subito sottolineare alcuni punti di convergenza che sono quelli su cui essenzialmente la nostra discussione deve cadere. Il relatore annuncia di presentare al proposito un emendamento all'articolo 18, riassuntivo delle idee e delle proposte in merito avanzate.

Malgrado le varie preoccupazioni che avevo espresso in ordine all'articolo 18, come approvato dal Senato, per la farraginosità che avrebbe imposto al meccanismo della deliberazione collegiale, queste preoccupazioni, tutto sommato, mi sono apparse un po' esagerate, perchè ritengo che sia abbastanza chiaro che dalle aggiunte apportate agli articoli 473 e 276 rispettivamente del codice di procedura penale e del codice di procedura

civile la compilazione del processo verbale con la menzione dell'eventuale motivato dissenso avvenga soltanto quando tale motivato dissenso effettivamente vi sia. Pertanto l'obbligo di verbalizzare decisione per decisione, con riduzione dell'efficienza degli organi giudiziari collegiali, potrebbe essere convenientemente evitato.

Piuttosto c'è la grossa preoccupazione che questa delimitazione puramente e semplicemente al caso del dissenso, se non è opportunamente contenuta e corretta, potrebbe costituire la più efficace spia dell'avvenuto dissenso, con il che si verificherebbe veramente la lesione al segreto del collegio. Allora bisogna conciliare le due esigenze di un sistema che dia luogo alla verbalizzazione soltanto nell'ipotesi di dissenso, ma che nello stesso tempo metta completamente al riparo dal pericolo di violazione del segreto da parte di chicchessia. L'emendamento che il relatore si permette di sottoporre alla Commissione, che costituisce un po' il riassunto, il precipitato della lezione ricavata da tutti gli altri emendamenti è innanzi tutto una norma di carattere generale che non venga a distinguere - e su questo segue la metodologia del presidente Covi - a seconda che incida sull'articolo 473 del codice di procedura penale o sul 276 del codice di procedura civile. Il riferimento che il presidente Covi fa a queste situazioni è stato da lui illustrato nella maniera più perspicua e mi sembra assolutamente importante e irrinunciabile. Nell'ipotesi di dissenso rispetto ad una determinata questione decisa dal collegio, su richiesta del componente del collegio dissenziente, troveranno applicazione i principi dell'articolo 2055 del codice civile. Si annotano poi i motivi del dissenso nell'apposito verbale redatto da componente togato meno anziano, sottoscritto da tutti gli altri componenti. L'operazione anzidetta si effettua su stampato che, assieme a tutti gli altri all'uopo forniti e rimasti in bianco, perchè non coperti da opinioni dissenzienti, sono sempre custoditi a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio. Quindi abbiamo una serie di stampanti che vengono custoditi sigillati presso la cancelleria dell'ufficio a cura del presidente; tra questo ve ne potrà essere eventualmente uno che arreca l'annotazione del dissenso. Di fronte a questo mucchietto di stampati che, decisione per decisione, sono custoditi, non è possibile sapere se ve n'è uno recante l'opinione dissenziente e, in modo particolare e successivo, quale sia quello che reca l'opinione dissenziente. In questo modo si evita la preoccupazione che una lettura probabilmente affrettata, ma che aveva indotto in errore anche me, sul testo del nostro articolo 18 può aver ingenerato in qualche magistrato. La meccanica della deliberazione di un provvedimento collegiale viene in tal modo ridotta e schematizzata ai minimi termini.

Questo porta ad una integrazione del comma 5 del testo del Senato che dice che con decreto del Ministro di grazia e giustizia saranno determinate le modalità di confezione dei moduli stampati di verbalizzazione, di cui al comma 1, nonchè le modalità di conservazione dei plichi sigillati. Quindi abbiamo una previsione di decreto del Ministro di grazia e giustizia.

C'è poi l'importante problema del mantenimento o meno del comma 2 del testo proposto dalla Camera.

Questa è una norma assolutamente inutile e pericolosa, se l'inosservanza di obblighi di specifica competenza non viene riportata al modulo della colpa grave, che abbiamo disegnato come grave violazione di legge dovuta ad inescusabile negligenza.

ACONE. Ci si riferisce soltanto al diniego.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Me ne rendo conto, però in questo caso può sembrare una norma pericolosa ma soprattutto inutile perchè, se è nei casi previsti dall'articolo 3, questa responsabilità da un lato è *in re ipsa*, dall'altro sembrerebbe escludere la possibile corresponsabilità di coloro i quali avessero partecipato alla violazione dell'obbligo di specifica competenza.

ACONE. Il Presidente non fissa l'udienza in camera di consiglio. Si vuol responsabilizzare colui che, avendo poteri di dirigenza, non eserciti questi poteri.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Non vorrei che questa norma, così formulata, - e mi rivolgo al professor Vassalli - sembrasse una norma di esclusione di responsabilità nel caso di partecipazione dei non titolari di specifica competenza componenti il collegio. Comunque, credo che il secondo comma possa essere conservato, probabilmente con una proposizione finale che faccia salvi i principi sulla partecipazione nell'illecito, che chiarisca che non si tratta di una norma che blocca la responsabilità soltanto in capo al soggetto titolare dell'obbligo di specifica competenza, perchè abbiamo una serie di principi che, come avevo avuto occasione di ricordare, trovano applicazione sul piano generale dell'illecito. L'emendamento, pertanto, risulta così formulato: «Per ogni provvedimento collegiale si annota, su apposito modulo predisposto dal Ministero di grazia e giustizia, l'unanimità ovvero, in caso di dissenso su uno o più punti, da parte di uno o più membri del Collegio, il nominativo di ciascun dissenziente nonché una succinta esposizione dei motivi del dissenso.

La verbalizzazione è effettuata dal membro meno anziano e il modulo è conservato in un plico sigillato».

Per il resto sono assolutamente d'accordo nella sostanza con tutto quello che è stato proposto negli emendamenti: mantenimento del comma 4, mantenimento del comma 5 con l'integrazione relativa alla confezione degli stampati.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 11,15 e riprendono alle ore 12,10.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

ACONE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento da me presentato.

ONORATO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento da me presentato per sostituirlo con una nuova proposta del seguente tenore:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 148 del codice di procedura penale dopo il comma terzo è aggiunto il seguente: "Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale il quale deve contenere la menzione del dissenso,

succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio".

2. All'articolo 131 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio".

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pronunzie di altri giudici collegiali aventi giurisdizione in materia penale e di prevenzione; le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle pronunzie dei giudici collegiali aventi giurisdizione in ogni altra materia. Il verbale delle deliberazioni è redatto dal meno anziano dei componenti del collegio o, per i collegi a composizione mista, dal meno anziano dei componenti togati, ed è sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso.

4. Nei casi previsti dall'articolo 3, il magistrato componente l'organo giudiziario collegiale risponde, altresì, in sede di rivalsa, quando il danno ingiusto, che ha dato luogo al risarcimento, è derivato dall'inosservanza di obblighi di una specifica competenza.

5. Il tribunale innanzi al quale è proposta l'azione di rivalsa ai sensi dell'articolo 8 chiede la trasmissione del plico sigillato contenente la verbalizzazione della decisione alla quale si riferisce la dedotta responsabilità e ne ordina l'acquisizione agli atti del giudizio.

6. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia vengono definiti i modelli dei verbali di cui ai commi 1, 2 e 3 e determinate le modalità di conservazione dei plichi sigillati nonchè della loro distruzione quando sono decorsi i termini previsti dall'articolo 4».

ONORATO

BATTELLO. Appongo la mia firma all'emendamento.

ACONE. Anch'io aderisco alla proposta del senatore Onorato.

ONORATO. Mi pare che una lettura attenta possa illustrare da sola l'emendamento; soprattutto per il Ministro che non ha partecipato alla discussione di elaborazione ribadisco che l'emendamento tiene fermo l'impianto del testo del Senato, un impianto che interviene novellisticamente sul codice, soltanto che, invece di intervenire sugli articoli dei codici di rito che riguardano le sentenze, interviene sugli articoli che riguardano i provvedimenti in generale. Infatti, la rubrica riguarda proprio le forme dei provvedimenti nei due codici e supera in questo modo l'obiezione della Camera per cui il verbale è limitato soltanto alle sentenze e non alle ordinanze ed altri provvedimenti.

Ci siamo anche preoccupati di recepire, con una formulazione il più possibile esatta, la preoccupazione che era di tutti che il verbale ci fosse in

ogni caso e, tuttavia, fossero verbalizzati soltanto i dissensi espressi e non anche quando il dissenso non vi sia stato.

Per quanto riguarda il comma 3, è corrispondente al vecchio testo del Senato e tratta appunto il rinvio a tutti gli altri organismi collegiali dei riti speciali.

Il comma 4 recepisce il comma 2 del testo della Camera secondo l'idea espressa dal presidente Covi.

Il comma 5 è diventato il vecchio comma 4 del testo del Senato.

Infine, abbiamo riprodotto l'ultimo comma del testo Senato con qualche lieve modifica per quanto riguarda gli adempimenti burocratici: in pratica il Ministero deve predisporre i modelli dei verbali di cui ai commi precedenti e determinare le modalità di conservazione dei plichi sigillati, nonchè la loro distruzione.

GALLO, relatore alla Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dai colleghi Onorato, Battello e Acone, mi sembra molto opportuna questa scissione di un principio generale nelle norme degli articoli 148 del codice di procedura penale e 131 del codice di procedura civile. In questo modo si viene ad evitare quella obiezione sorta alla Camera dei deputati, non so come perchè la nostra visione era piuttosto precisa nel senso che ci eravamo occupati soltanto delle sentenze.

Detto questo, per quanto riguarda la parte in cui si dice che dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale con la motivazione del dissenso e che il verbale viene redatto dal meno anziano dei componenti togati, mi chiedo cosa accada nell'ipotesi in cui non vi sia stato questo dissenso da parte di un membro del collegio: il processo verbale che cosa deve contenere? Se il processo verbale è redatto (e la lettura di questa norma potrebbe anche lasciar pensare a questa soluzione) soltanto nell'ipotesi di dissenso, avremo offerto in pieno il fianco alla critica più giusta al sistema del dissenso con tutte le conseguenze derivanti anche agli effetti della sicurezza dei membri del collegio. Allora, dovrei dire che questo processo verbale deve essere specificato circa il contenuto; il processo verbale dovrebbe cioè contenere una indicazione o dell'unanimità o, nel caso di dissenso, la succinta esposizione dei motivi del dissenso e il nome dei dissenzienti.

CORLEONE. Deve contenere anche la menzione.

GALLO, relatore alla Commissione. I magistrati a volte, quando si parla anche della menzione del dissenso, temono che si voglia dar loro l'incarico della redazione di un verbale completo con un affaticamento del lavoro collegiale che risulterebbe veramente improbo. Non voglio ripetermi, ma credo che le cose si risolvono su uno o due punti. L'obiezione più volte espressa è quella del rallentamento del lavoro collegiale e se si inserisce anche la menzione, come suggerisce il collega Corleone, del dissenso si eviterebbe il pericolo che il dissenso costituisca una spia nei confronti dei membri del collegio, però si darebbe l'impressione che il verbale è minuzioso, analitico, proprio quello che i magistrati non tollerano in quanto lo considerano una inutile forma vessatoria. Sarebbe più opportuno, secondo lo schema dell'emendamento presentato dal sottoscritto insieme al collega Coco, accennare ad un modulo in cui deve essere annotata o l'unanimità,

oppure, nel caso di dissenso, gli estremi del dissenso, chiarendo che non c'è una verbalizzazione questione per questione.

MACIS. Se venisse ripristinata la dizione proposta con l'emendamento del senatore Onorato, risulterebbe che il verbale deve contenere la menzione della decisione finale nonché quella del dissenso, nell'eventualità che vi sia.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda il comma 2, secondo le riflessioni diverse, le posizioni sono le stesse.

Per quanto riguarda il comma 3 non ho alcuna difficoltà ad accettarlo, sono pienamente d'accordo sulla procedura che concerne la confezione del verbale e a chi deve essere affidato.

Circa il comma 4 già mi sono pronunciato: a mio avviso si tratta di un comma inutile, ma se vogliamo mantenerlo non ho alcuna difficoltà e mi dichiaro favorevole.

Sono d'accordo sul comma 5 e sul comma 6, il quale stabilisce che con decreto del Ministro di grazia e giustizia vengono definiti i modelli dei verbali e determinate le modalità di conservazione.

LIPARI. Nel testo dell'emendamento presentato dai colleghi Onorato, Acone e Battello, lì dove si dice, al comma 2, «*Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale*» proporrei di aggiungere la frase: «*indicante l'unanimità della decisione, salvo il caso in cui vi sia dissenso da parte di uno dei componenti del collegio su una delle questioni decise*». La disposizione riprenderebbe quindi con «*dissenso succintamente motivato...*».

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: «*il quale deve contenere la menzione del dissenso*».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Sono molto lieto di questa proposta, perchè recupera il senso dell'emendamento da me proposto assieme al senatore Coco: «*Per ogni provvedimento collegiale si annota, su apposito modulo predisposto dal Ministero di grazia e giustizia, l'unanimità ovvero, in caso di dissenso su uno o più punti, da parte di uno o più membri del Collegio, il nominativo di ciascun dissenziente nonché una succinta esposizione dei motivi del dissenso*».

La verbalizzazione è effettuata dal membro meno anziano e il modulo è conservato in un plico sigillato».

PRESIDENTE. Il concetto contenuto nell'emendamento del senatore Gallo è ripreso attraverso l'introduzione delle parole da me proposte: «*il quale deve contenere la menzione o dell'intervenuta unanimità della decisione o del dissenso*».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Manca soltanto l'indicazione del nominativo di ciascun dissenziente.

PRESIDENTE. Si direbbe: «*qualcuno dei componenti del collegio da indicare nominativamente*».

MACIS. Vorrei insistere, se il Presidente mi concede di parlare per un minuto, sull'opportunità dell'inserimento di quel comma 2 nell'emendamento al nostro esame. Dovrebbe essere un emendamento volto non tanto a limitare la responsabilità del magistrato, che fa parte dell'organo collegiale, nell'ipotesi di diniego di giudizio, quanto anche a consentire al cittadino di individuare, nel caso appunto di diniego di giudizio, in maniera facile la persona nei cui confronti può esercitare l'azione. Non si dovrebbe in questo modo citare la Corte, ma l'estensore del provvedimento; mi pare però sia limitativo l'inciso «in sede di rivalsa», perchè si preoccupa soltanto del giudizio, mentre andrebbe approvata una norma di portata generale

GALLO, *relatore alla Commissione*. Lei ha ragione sul piano generale, ma in questo modo rischiamo di sconvolgere il sistema.

ACONE. Abbiamo pensato di introdurre il comma 2 del testo approvato dalla Camera pur rendendoci conto che in questo modo si compie una sorta di esclusione dei componenti del collegio che non abbiano iniziativa di impulso. La Camera si è preoccupata del ritardo nella emanazione del provvedimento attribuibile a un fatto che dipende dal mancato esercizio di questi poteri.

So bene che la realtà è più complessa e non vorrei che questo aspetto fosse trascurato nella discussione. Infatti molte volte il ritardo non dipende dal presidente, ma dall'estensore. Con questa norma scarichiamo all'interno del collegio il problema: dobbiamo esserne coscienti.

Possiamo evitare le contrapposizioni con la Camera dei deputati, ma dobbiamo essere consapevoli che se c'è un estensore sfaticato, il presidente del collegio che non volesse incorrere in responsabilità, non avrebbe altro da fare che andare a casa dell'estensore, prendere il fascicolo e scrivere lui stesso il provvedimento.

PRESIDENTE. Anche in caso di diniego di giustizia l'azione di risarcimento viene proposta nei confronti dello Stato e pertanto il cittadino non deve individuare il responsabile. L'individuazione del giudice responsabile è finalizzata alla rivalsa.

La discussione sugli emendamenti all'articolo 18 è pertanto terminata.

Ricordo alla Commissione che sono rimasti in piedi due emendamenti: il primo del senatore Corleone con un subemendamento del senatore Filetti; il secondo dei senatori Onorato, Battello e Acone, sui quali chiedo il parere del Ministro di grazia e giustizia.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Vi terrò impegnati per breve tempo e vorrei anzitutto esprimere il mio compiacimento per il grande contributo che ancora una volta la Commissione giustizia del Senato ha dato alla materia. Il Governo è favorevole ad un ritorno alla responsabilità dei singoli appartenenti agli organi collegiali, essendo il testo approvato dalla Camera dei deputati una specie di vuoto legislativo, che è ciò che maggiormente preoccupa il Governo dal punto di vista dei profili messi in evidenza dal presidente Covi, perchè ciò porterebbe a forme probatorie spurie e pericolose. Il Governo pertanto valuta positivamente tutti gli emendamenti proposti in questa Commissione, volti a ripristinare un sistema analogo a quello già formulato dal Senato, nello spirito di una necessaria disciplina legale dell'eventuale dissenso.

Fatta questa premessa genericamente favorevole all'orientamento di cui sono espressione tutti gli emendamenti proposti, compresi quelli ritirati, è chiaro che si prospetta una scelta tra due principi diversi: uno sostenuto dal senatore Corleone con l'adesione del senatore Filetti e tendente alla formulazione del verbale solo nel caso di dissenso; un altro orientamento, più rispondente al testo del Senato, espresso dal presidente Covi nel suo primo emendamento, con riferimento all'articolo 2 e non più agli articoli del codice.

Successivamente, in seguito ad una importante proposta del relatore, si è pervenuti ad una formula intermedia che concilia l'esigenza di non appesantire le deliberazioni attraverso la minuta verbalizzazione di ogni determinazione e l'esigenza del segreto che sembrava in certa misura compromessa dalla esistenza di un plico sigillato soltanto in caso di dissenso.

La formulazione dell'emendamento dei senatori Onorato, Acone e Battello, da cui non è difforme l'emendamento dei senatori Gallo e Coco...

GALLO, relatore alla Commissione. Ritiro questo emendamento, con l'accettazione del subemendamento proposto dal senatore Lipari, le cui motivazioni sono già state sostanzialmente accolte.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Si è in effetti cercato di salvaguardare la sostanza della loro proposta attraverso l'opportuno chiarimento che, in caso di unanimità, il processo verbale si limita alla registrazione della stessa e che viene compilato un sommario processo verbale che deve contenere la menzione della unanimità della decisione, o del dissenso esplicitamente motivato da indicarsi nominativamente. Il Governo è d'accordo sia sul primo che sul secondo comma, nonché, ovviamente, sul terzo che estende a tutte le decisioni le norme che altrimenti sarebbero contenute soltanto nei codici di procedura penale e civile.

GALLO, relatore alla Commissione. Nel terzo comma già si parla di pronunzie di altri giudici, una formula che potrebbe essere ambigua in quanto tende a coincidere con le sentenze. Propongo quindi di sostituire alla parola: «pronunzie», la parola: «provvedimenti».

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Il Governo accoglie questo subemendamento del relatore Gallo ed è favorevole al comma 4 nonostante le perplessità formulate al riguardo, che tuttavia possono essere superate in quanto ci si riferisce ai casi previsti dall'articolo 3 di questa legge; dato che l'articolo riguarda esclusivamente il diniego di giustizia, mi pare che il testo della Camera dei deputati sottolinei un aspetto della legge che meritava di essere considerato. Vi è inoltre la considerazione sull'opportunità di conservare il testo propostoci dalla Camera.

Sono d'accordo sul comma 5; va bene anche il comma 6, dove giustamente si prevedono non solo le modalità di conservazione, ma anche la modulistica. Mi sembra che la formula dei verbali, prevista al primo e al secondo comma, corrisponda alle esigenze emerse.

Il Governo esprime perciò un parere favorevole su tutti gli emendamenti ispirati in tal senso. Voglio invece invitare il senatore Corleone a ritirare il suo emendamento. Mi rendo conto che in quell'emendamento si fa

riferimento ad uno degli argomenti di cui il senatore Corleone si fa portavoce, ma devo formulare ugualmente il mio invito. D'altra parte non è l'unico argomento di cui egli si fa portavoce: ricordo benissimo anche i riferimenti ai diversi articoli dei codici e l'opportunità della proposta di non appesantire le deliberazioni, più in generale di non appesantire il funzionamento della giustizia italiana.

Il verbale, in caso di unanimità di decisione, è costituito da una semplice enunciazione dell'unanimità medesima. In caso di dissenso nel verbale si dà notizia - facendone semplice menzione - del dissenso medesimo e della sua motivazione, tentando di illustrare le perplessità emerse. Mi dichiaro pertanto favorevole all'approvazione dell'emendamento presentato dal senatore Onorato.

ONORATO. Mi dichiaro favorevole alle modificazioni proposte dal relatore al mio emendamento.

CORLEONE. Avevo già ampiamente motivato le ragioni che mi hanno indotto a presentare questo emendamento. Tali ragioni permangono inalterate nei loro termini generali. Anzi, le mie osservazioni hanno contribuito anche al lavoro collettivo per predisporre le basi di una discussione seria e ponderata.

Intendo perciò accettare l'invito che mi ha rivolto il Ministro, anche per rafforzare ulteriormente lo spirito collettivo dei nostri lavori, che ci induce a trovare una soluzione congrua.

PRESIDENTE. Conseguentemente, il subemendamento presentato dal senatore Filetti all'emendamento del senatore Corleone è precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 18, presentato dal senatore Onorato, integrato con la rettifica presentata dal relatore, e accolta dal presentatore, e con i suggerimenti proposti dall'intera Commissione. Do quindi lettura dell'emendamento:

«1. All'articolo 148 del codice di procedura penale dopo il comma terzo è aggiunto il seguente: "Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale il quale deve contenere la menzione dell'unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio".

2. All'articolo 131, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell'unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio".

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai provvedimenti di altri giudici collegiali aventi giurisdizione in materia penale e di

prevenzione; le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai provvedimenti dei giudici collegiali aventi giurisdizione in ogni altra materia. Il verbale delle deliberazioni è redatto dal meno anziano dei componenti del collegio o, per i collegi a composizione mista, dal meno anziano dei componenti togati, ed è sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso.

4. Nei casi previsti dall'articolo 3, il magistrato componente l'organo giudiziario collegiale risponde, altresì, in sede di rivalsa, quando il danno ingiusto, che ha dato luogo al risarcimento, è derivato dall'inosservanza di obblighi di sua specifica competenza.

5. Il tribunale innanzi al quale è proposta l'azione di rivalsa ai sensi dell'articolo 8 chiede la trasmissione del plico sigillato contenente la verbalizzazione della decisione alla quale si riferisce la dedotta responsabilità e ne ordina l'acquisizione agli atti del giudizio.

6. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia vengono definiti i modelli dei verbali di cui ai commi 1, 2 e 3 e determinate le modalità di conservazione dei plichi sigillati nonché della loro distruzione quando sono decorsi i termini previsti dall'articolo 4».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, precedentemente accontonato.

Art. 10.

(Consiglio di presidenza della Corte dei conti)

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti, la competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti attinenti e conseguenti che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte dei conti è affidata al Consiglio di presidenza.

2. Il Consiglio di presidenza è composto:

- a) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede;
- b) dal procuratore generale della Corte dei conti;
- c) dal presidente di sezione più anziano;
- d) da quattro cittadini scelti di intesa tra il Presidente delle due Camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche e gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale;
- e) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione dell'organo.

3. Alle adunanze del Consiglio di presidenza partecipa il segretario generale senza diritto di voto.

4. Il Consiglio di presidenza ha il compito di decidere in ordine alle questioni disciplinari. Alle adunanze che hanno tale oggetto non partecipa il segretario generale ed il procuratore generale è chiamato a svolgervi, anche per mezzo dei suoi sostituti, esclusivamente le funzioni inerenti alla promozione dell'azione disciplinare e le relative richieste.

5. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera e) del comma 2 partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati con voto personale e segreto.

6. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere soltanto una preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

7. Per l'elezione è istituito presso la Corte dei conti l'ufficio elettorale nominato dal presidente della Corte dei conti e composto da un presidente di sezione, che lo presiede, e da due consiglieri più anziani di qualifica in servizio presso la Corte dei conti.

8. Il procedimento disciplinare è promosso dal procuratore generale della Corte dei conti. Nella materia si applicano gli articoli 32, 33, commi secondo e terzo, e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

9. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti si applicano in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1), 2) e 3), e secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186.

A questo articolo è stata presentata una proposta di stralcio da parte dei senatori Corleone, Spadaccia, Strik Lievers e Boato.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, ci troviamo nella curiosa situazione in cui la Commissione, nonostante le pressioni esterne operate da una parte dai magistrati e dall'altra dalla Magistratura organizzata, decide con estrema ponderazione. Voglio subito ricordare che le associazioni di magistrati hanno esercitato nei nostri confronti fortissime pressioni in merito all'emanazione di questo provvedimento. A queste pressioni si aggiunge il fatto che il Governo ormai non ha più la fiducia delle Camere. Nonostante tutto questo, la Commissione ha lavorato seriamente e, soprattutto, senza venir meno al fondamentale concetto di autonomia del Parlamento.

Infatti, abbiamo esaminato gli articoli del disegno di legge al nostro esame, ma non ci siamo preoccupati di elaborare delle soluzioni idonee per l'articolo 18: esso è stato formulato in queste stanze, oserei dire in maniera improvvisata. Ritengo sconcertante che l'accordo debba ricercarsi solo sugli altri articoli e non anche sull'articolo 18.

Debbo perciò fare un discorso riferito al nostro metodo di lavoro, non al merito del provvedimento. Esistono delle forze politiche che, con una faccia di bronzo veramente ammirevole, concludono accordi all'esterno del Parlamento e poi fanno pressione sul Governo per la presentazione di emendamenti. Nel momento in cui viviamo la contraddizione pesante di un Governo che non ha più un rapporto fiduciario con il Parlamento, una situazione precaria e difficile in cui forse il Governo tenta di costringere la maggioranza rivolgendole appelli estremi, non è possibile non agire con la massima ponderazione.

Accettando gli emendamenti presentati dal Governo rischieremmo di percorrere una strada che non ritengo corretta dal punto di vista politico e regolamentare. Dobbiamo, comunque, cercare di comprendere le conseguenze della mancata approvazione di questi emendamenti. A mio parere non può accadere nulla poichè il Governo è già dimissionario, quindi non può porre la questione di fiducia su questi emendamenti o minacciare le sue dimissioni.

Nel momento in cui viviamo la soluzione migliore è che coloro che hanno stretto accordi al di fuori del Parlamento non si trincerino dietro al

Governo, ma diventino responsabili delle loro azioni. Già in Aula ci siamo dichiarati contrari alla deroga al principio di non proseguire i lavori parlamentari durante una crisi di Governo. Le nostre dichiarazioni in questo momento trovano ulteriore fondamento.

Non voglio dire di più poichè ritengo che i colleghi si rendano conto della situazione abnorme in cui ci troviamo. Per quanto riguarda il merito, a nome del mio Gruppo avevo presentato una serie di richieste di stralcio degli articoli, ritenendoli non confacenti allo scopo. A mio parere queste disposizioni, inserite in maniera surrettizia, accelerata ed improvvida, erano inadeguate ad affrontare il problema dell'autogoverno della magistratura ordinaria, della Corte dei conti e della magistratura militare. D'altra parte era necessario rispondere all'appello urgente contenuto in alcune sentenze della Corte costituzionale.

Avevamo deciso di percorrere questa via, ma certamente ne esisteva un'altra: nel testo si poteva inserire soltanto la regolamentazione dei fatti disciplinari conseguenti alla legge sulla responsabilità civile dei magistrati ed operare di conseguenza. Abbiamo molti anni davanti a noi per individuare una sede disciplinare conseguente ad una pronuncia di responsabilità civile, ma potevamo anche farlo subito. Si poteva percorrere anche un'altra via, quella tendente ad uno stralcio limitato, riferito soltanto al mantenimento di quello che riguarda espressamente la legge, vale a dire al motivo disciplinare.

Dagli emendamenti presentati emerge un grande pasticcio; ritengo che si siano accettate pressioni, questa volta non di associazioni che non voglio definire a termini di codice penale, ma di alcune corporazioni. Non sappiamo se la magistratura militare voglia o meno lo stralcio e quindi non sappiamo che cosa voteranno; si sa che il Consiglio di Stato è una *lobby* potente e non vuole inframmettenze nè di laici, nè di chierici; la Corte dei conti, invece, vuole un organo di autogoverno completo. Cosa si fa, allora? Una norma che accontenti tutti e nessuno. Immaginate la felicità di un docente universitario ordinario o di un avvocato con quindici anni di servizio professionale, ad essere inserito in questo organo e poter decidere sulle materie disciplinari di qualche magistrato della Corte dei conti. Per il resto, invece, avrà un voto consultivo.

I luminari che andranno in questo organo di autogoverno non saranno eletti dalla Camera e dal Senato, così come il Senato aveva deciso, ma saranno scelti dai due Presidenti della Camera e del Senato: abbiamo visto come hanno scelto i membri dell'Inquirente e possiamo anche immaginare come sceglieranno i membri di questo organo. Anche il professore Ettore Gallo, membro della Corte costituzionale, pubblicamente ha dichiarato che prevedere per la prima volta, per un simile organo, la designazione e non la elezione da parte del Parlamento è abnorme ed inaccettabile nella sostanza. Pertanto, si riconosce che voi state compiendo un grande pasticcio.

Sarei tentato di ritirare i miei emendamenti ma li mantengo perchè almeno hanno un fine chiaro; prego la Commissione di verificare le sue decisioni e di studiare che cosa razionalmente possa essere fatto, in modo che sia conseguente. Ci sono molte vie: l'importante è una norma chiara e non pasticciata.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro contrario all'accoglimento della proposta di stralcio dell'intero articolo 10.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Vorrei premettere che avevo preparato ieri sera una proposta di stralcio degli articoli dal 10 al 14. La mia proposta non derivava affatto da accordi tra forze di Governo di cui, come ministro dimissionario, mi faceva portatore, ma dall'intimo convincimento che, nella situazione dell'attuale Governo, senatore Corleone, tutte le materie non strettamente legate a quell'adempimento (che è stato definito costituzionale ed è collegato all'approvazione sollecitata della legge sulla responsabilità civile) fosse opportuno lasciarle alla determinazione del nuovo Governo e alla sua capacità di essere interlocutore del Parlamento sull'intera materia. Da questo terreno originario, sono stato portatore di un emendamento di stralcio totale o di un subordinato emendamento limitato alle materie disciplinari (anche se avrei preferito lo stralcio totale); questa delicata materia, pure estranea alle competenze del Ministero della grazia e giustizia, mi è stata delegata dal Presidente del Consiglio.

Le perplessità del senatore Corleone, pur avendo una loro validità dal punto di vista regolamentare e costituzionale, non mi inducono a ritenermi portatore nè di ingerenze esterne nè di proposte inammissibili, nel presentare emendamenti sostitutivi della originaria proposta di stralcio.

Premesso questo, coerentemente alla linea espressa dal relatore, mi dichiaro contrario allo stralcio dell'articolo 10; sia pure nato uniformemente nell'Aula della Camera in un primo momento, in seguito si verificò un accordo tra i partiti di Governo, il PCI e gli indipendenti di sinistra, per reintrodurre la disciplina della Corte dei conti che alcuni ritengono doverosa anche di fronte alla nota sentenza della Corte costituzionale. Questo ha portato all'allargamento, alla pronuncia della Corte costituzionale, alla unanimità di orientamenti espressa dai magistrati, alla estensione della competenza della nuova disciplina della Corte dei conti, sia pure in linea provvisoria, a materie estranee alle disciplinari.

Avrei preferito lo stralcio dell'ultimo comma; viceversa, l'orientamento è in senso diverso e non posso esprimere parere favorevole alla richiesta di stralcio integrale dell'articolo 10, formulata dal senatore Corleone.

ONORATO. Dichiaro il voto contrario perchè ritengo sia impropria questa *sedes materiae* nel momento in cui anche, purtroppo, all'articolo 9 questa legge prevede una sorta di rapporto automatico tra responsabilità civile e disciplinare; quindi anche per tutti i giudici delle giurisdizioni speciali dobbiamo avere un sistema che garantisca una giurisdizione disciplinare adeguata e conforme alla Costituzione.

Questo deve avvenire sia per la giurisdizione contabile, che per quella militare, che per quella amministrativa. Quindi, non ritengo assolutamente impropria la *sedes materiae* e dico che è bene legiferare qui sia sulla Corte dei conti, che sui tribunali militari, che sui tribunali amministrativi.

FILETTI. Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo all'emendamento che propone lo stralcio dell'articolo 10. A me sembra che debbano adottarsi motivi di prudenza e di parità di trattamento per quanto concerne la disciplina di tre organismi: il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, la Magistratura militare e il Consiglio di Stato.

Non vedo le ragioni per le quali si debba procedere allo stralcio per la disciplina di due organismi e non anche del terzo. Siamo in una situazione di

crisi di governo innanzi tutto ed esistono dei disegni di legge che disciplinano le materie in questione; infine, certamente c'è una estensione del *petitum*, in quanto il disegno di legge riguarda la responsabilità disciplinare; sulla responsabilità disciplinare, come ci ha ricordato il Ministro, esiste un disegno di legge presentato dallo stesso Governo e non vedo perché dovremmo occuparci della responsabilità disciplinare dei magistrati della Corte dei conti.

Per queste ragioni esprimo parere favorevole all'accoglimento dello stralcio dell'articolo 10.

DI LEMBO. Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia cristiana è contrario all'emendamento di stralcio dell'articolo 10. È stato ben evidenziato che questo provvedimento non è disgiunto dalla materia della responsabilità disciplinare, ed anzi presuppone che ci siano delle norme che provvedano a comminare sanzioni disciplinari, tanto che rende obbligatori determinati comportamenti del giudice civile.

Vorrei anche dire che mi sono chiesto più volte se di fronte a delle scadenze il Parlamento assumesse responsabilità ove non provvedesse a creare una disciplina legislativa, dato che si è creato un vuoto di diritto. D'altra parte non mi sento di criticare il Ministro che è presente, deve essere presente anche se è Ministro di un Governo dimissionario, e non ha portato in questa sede la volontà di un Governo dimissionario, ma ha svolto una propria funzione che è stata anche una funzione di mediazione tra i Gruppi di una maggioranza che hanno contribuito ad eleggerlo. I testi presentati dal ministro Vassalli per conto del Governo non è che siano stati accettati da tutti senza riserve; si è arrivati ad una soluzione che, dispiacendo un po' a tutti, era la soluzione frutto di un accordo politico. Non mi meraviglio che con una Costituzione come la nostra ci si dica che è deleterio che i partiti politici raggiungano accordi: è la Costituzione che vuole questo. La nostra Costituzione non è più lo Statuto albertino di carattere liberale che dà ad ogni singolo il potere ed il diritto di fare quello che gli pare e piace; il nostro è un sistema democratico nel quale i partiti rappresentano elementi necessari e ineliminabili. Il Gruppo politico, in un Parlamento come il nostro, non è altro che la proiezione di un partito politico e questo vale per tutti, per i Gruppi di maggioranza come per i Gruppi di opposizione. L'autonomia pur sempre esistente dei Gruppi parlamentari va ricercata anche nella Costituzione. Perciò non capisco le critiche che sono state mosse all'accordo che ha portato alla stesura del testo che abbiamo all'esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 10, presentata dal senatore Corleone.

Non è approvata.

Passiamo all'emendamento del Governo tendente a sostituire, alla lettera d), il punto e virgola con punto e aggiungere: «I predetti componenti partecipano con voto deliberativo ai giudizi disciplinari e con voto consultivo nelle restanti materie di cui al comma 1.».

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Lo ritiro e spiegherò il perché.

PRESIDENTE. Passiamo allora agli emendamenti presentati dal senatore Corleone e da altri senatori, di cui do lettura:

Al comma 2 sostituire la lettera d) con:

«d) da quattro cittadini, di cui due eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale. Ciascun deputato o senatore esprime una sola preferenza».

10.1 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STIRK LIEVERS

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Consiglio di Presidenza è costituito in consiglio disciplinare con la partecipazione del presidente della Corte dei conti, che lo presiede, e di tutti i suoi membri tranne il procuratore generale della Corte dei conti. Alle adunanze del Consiglio di Presidenza costituito in consiglio disciplinare non partecipa il segretario generale».

10.2 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STIRK LIEVERS

Al comma 4 inserire dopo le parole: «il Consiglio di Presidenza» le seguenti: «che dura in carica 4 anni».

10.3 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STIRK LIEVERS

Dopo il comma 4 inserire il seguente 4-bis:

«4-bis. I cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni della Corte dei conti».

10.4 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STIRK LIEVERS

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, il nostro emendamento 10.1 si propone di sostituire la lettera d) del comma 2 con una nuova formulazione. Vorrei che il collega Acone intervenisse per spiegarmi qual è tutto il marchingegno che è stato costruito per modificare la lettera d) del comma 2 e per far sì che i cittadini eletti abbiano voto deliberativo solo per certe questioni e non per altre.

Prendo atto che si è mantenuto l'autogoverno della Corte dei conti per tutte le materie, ma l'unico emendamento decente in proposito è quello da noi presentato, e che era stato approvato dal Senato, che stabilisce che i membri laici devono avere un peso, un potere, una funzione, un senso in questo organo di autogoverno. A maggior ragione per averli devono avere un'investitura che può solo venir loro dall'elezione da parte delle Camere (due cittadini eletti dal Senato, due dalla Camera dei deputati). In caso contrario, essendo essi designati e non eletti, depotenziamo il loro ruolo, ma addirittura limitiamo i loro compiti perchè per certe cose gli attribuiamo

voto deliberativo, ma poi diamo loro voto consultivo per le questioni di indirizzo e di decisione, che sono quelle su cui potrebbero dare un reale contributo.

Dunque, chiedo ai colleghi di votare l'emendamento che ho presentato, che era stato votato già dal Senato e che dà un minimo di prestigio e autorità a questi membri laici, visto che si tratta di organi di autogoverno e che è rimasto l'articolato votato da Senato e Camera. Chiedo anche di respingere questo voto dimezzato che è previsto nell'emendamento del Governo.

Ho già parlato in generale sull'articolo 10 e illustrato le importanti valutazioni formulate all'esterno circa il giudizio che viene dato di una designazione per rappresentanti in un organo del genere. Devono essere eletti e abbiamo trovato la formula adatta, due da parte del Senato e due da parte della Camera. Credo che per ragioni di forza e di prestigio debbano essere eletti, proprio per le competenze specifiche, e che questi organi debbano anche avere interamente i loro poteri e non questo dimezzamento che non capisco a cosa porti e a cosa serva.

L'emendamento 10.2 non credo presenti grossi problemi. Invece, l'emendamento 10.3 propone un problema specifico perchè al primo comma dell'articolo 10 si dice che, fino all'entrata in vigore della legge di riforma, la competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti è affidata al Consiglio di presidenza. Però, nel testo non si dice quanto dura in carica il Consiglio di presidenza. L'emendamento tende proprio a questo e abbiamo pensato di inserire questo dato al comma 4, cioè quello modificato dalla Camera, mettendo per inciso che il Consiglio dura in carica per quattro anni similmente all'altra modifica proposta per la giustizia militare, in quanto, altrimenti, avremmo un Consiglio che dura in eterno.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.4, devo dire che si tratta in esso delle incompatibilità che ritengo necessarie riproporre.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. L'illustrazione del mio emendamento non ha bisogno di esser fatta. Si può riallacciare alla preannunciata proposta di stralcio dell'ingresso dei membri laici nel Consiglio di Stato che manterrò in coerenza con quanto ho fatto alla Camera dei deputati. La mancata inclusione dei membri laici nel Consiglio di Stato, che si ipotizza una volta accolto l'emendamento di stralcio, si coordina con questa limitazione dell'importanza del voto dei membri laici introdotto nella Corte dei conti.

Già in precedenza ho manifestato al senatore Mancino molte perplessità. Non posso accettare le cose dette dal collega Corleone in quanto sono stato proponente di questo emendamento, ed anche per la pochezza della modifica rispetto ad un testo così ampio, come quello che lasciamo intatto, del lunghissimo articolo 10 sulla Corte dei conti. Il fatto che non si sia trovato un accordo per stralciare l'ultimo comma dell'articolo 10 (adesso comma 9), rende irrilevante questa modifica e dunque ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Segue un emendamento del senatore Onorato. Ne do lettura:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alle adunanze del Consiglio di presidenza destinate ai procedimenti disciplinari non partecipa il segretario generale; il procuratore generale è

chiamato a svolgervi, anche per mezzo dei suoi sostituti, esclusivamente le funzioni inerenti alla promozione e all'esercizio dell'azione disciplinare».

ONORATO

ONORATO. Signor Presidente, illustrerò brevemente il mio emendamento al comma 4 dell'articolo 10. Si tratta di un emendamento di tipo formale perchè in effetti era stato detto che la formulazione della Camera dei deputati era equivoca in quanto sembrava presupporre una esclusiva competenza disciplinare che, invece, non c'è e allora specifico il dettato dicendo che solo alle adunanze disciplinari non partecipa il segretario e il procuratore generale esercita l'attività inerente all'esercizio dell'azione disciplinare.

Se mi si consente, vorrei aggiungere qualcosa sul problema dei quattro anni. Le osservazioni del collega Corleone sono solo apparentemente fondate, perchè in effetti l'ultimo comma dell'articolo 10 afferma che fino all'entrata in vigore della legge sulla Corte dei conti si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 7, commi 1, 4, 5, 6 e 7, della legge sul Consiglio di Stato. L'articolo 7, al quarto comma, prevede in tre anni la durata del Consiglio di presidenza e la non immediata rieleggibilità. Quindi, attraverso questo rinvio, non c'è vuoto legislativo.

FILETTI. Per quanto riguarda l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori, devo dire di essere favorevole perchè con esso si ripristina la soluzione adottata dal Senato. Per altro, mi sembra che la formulazione adottata dalla Camera possa portare a qualche difficoltà di carattere pratico, perchè non si dice che i quattro cittadini vengono scelti due dal Presidente del Senato e due dal Presidente della Camera. E se questi due Presidenti non raggiungono l'accordo, cosa accade? Penso allora che bisognerebbe ripristinare il testo del Senato anche per quest'altra considerazione.

PRESIDENTE. Sono contrario all'emendamento 10.1 del senatore Corleone e di altri senatori. Credo sia opportuno evitare le Camere riunite per l'elezione dei quattro cittadini destinati a ricoprire questo ruolo all'interno del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, che in fondo ha una valenza inferiore a quella del Consiglio superiore della Magistratura. Per questo ritengo sia opportuno mantenere il testo del Senato, anche in vista di quel proposito generale che avevamo assunto all'inizio dei nostri lavori, vale a dire di non modificare il testo della Camera laddove non fosse essenziale. In questo caso non vedo l'essenzialità.

FILETTI. A nome del mio Gruppo invece auspico l'accoglimento dell'emendamento 10.1.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Per quanto concerne l'emendamento 10.1 relativo al sistema di designazione dei quattro cittadini, di cui due eletti dalla Camera e due dal Senato, almeno secondo il testo approvato da noi (mentre la Camera dei deputati parla di scelta di intesa da parte dei Presidenti delle due Camere), devo rifarmi a quanto detto più volte in sede di comitato ristretto.

Ero contrario alla convocazione del Parlamento a Camere riunite e proprio per questo motivo di appesantimento del Parlamento, che viene sempre più frequentemente distratto dalle sue funzioni istituzionali, ontologicamente essenziali, cioè la produzione di leggi. Sembra quasi ci sia una sorta di disegno per distrarre il Parlamento da tale funzione ed impegnarlo in questioni amministrative o relative a posizioni di singoli. Pertanto sono dell'avviso che il testo della Camera, che parla di scelta di intesa fra i due Presidenti, possa convenientemente rimanere.

Sono d'accordo con il Ministro - che ringrazio - per quanto concerne il ritiro dell'emendamento sulla delimitazione dei poteri e delle funzioni dei componenti laici, distinguendo tra voto deliberativo per i giudizi disciplinari e voto consultivo per le restanti materie. Parlerei semplicemente di partecipazione con pienezza di poteri lasciando il testo così come è, senza indicare la distinzione.

Piuttosto mi permetterei di proporre due emendamenti. Il primo riguarda la proposizione iniziale del comma quarto; a me interessava la soppressione di tale proposizione in cui si dice: «Il Consiglio di presidenza ha il compito di decidere in ordine alle questioni disciplinari». Enunciata così categoricamente, questa norma contrasta con quanto indicato nel comma 10 dell'articolo nel testo approvato dal Senato. Mi sembra molto più corretto dire: «Alle adunanze del Consiglio di presidenza destinate ai procedimenti disciplinari non partecipa il segretario generale; il procuratore generale è chiamato a svolgervi, anche per mezzo dei suoi sostituti, esclusivamente le funzioni inerenti alla promozione e all'esercizio di una azione disciplinare».

Pertanto sono favorevole all'emendamento Onorato.

DI LEMBO. Vorrei chiedere al senatore Onorato se è d'accordo nel mantenere il testo approvato dalla Camera dei deputati, aggiungendo che «il Consiglio di presidenza ha anche il compito di decidere...».

ONORATO. Si tratterebbe di una formula ripetitiva del primo comma.

GALLO, *relatore alla Commissione*. L'altro emendamento del relatore propone il ripristino del comma 5 del testo del Senato soppresso dalla Camera dei deputati, che vi ricordo: «I cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni della Corte dei conti».

L'articolo 14 solleva tutte quelle perplessità e ragioni di dubbio espresse da quell'inciso che è il più adatto a provocare un inutile contenzioso.

La solerzia e la prudenza del collega Pinto mi suggeriscono di correggere, alla lettera d) dello stesso articolo 14, dove si parla di «avvocati con quindici anni di servizio professionale», con la dizione «almeno quindici anni»; altrimenti, presa alla lettera, tale norma sembrerebbe non legittimare chi ha superato i quindici anni. È un'interpretazione stravagante, ma di questi tempi si deve prevedere.

CORLEONE. Ritiro gli emendamenti 10.2 e 10.3.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.4.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Prendo atto del ritiro degli emendamenti del senatore Corleone e degli altri senatori. Mi rimetto alla Commissione per gli altri emendamenti, non senza raccomandare di limitare al minimo le modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 10.

Metto ai voti l'emendamento 10.1 del senatore Corleone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal senatore Onorato, interamente sostitutivo del comma 4.

Prendo la parola per una dichiarazione di voto contraria, perchè mi pare che dal comma 4 non possa assolutamente sorgere l'equivoco che al Consiglio di presidenza spettino soltanto compiti di carattere disciplinare; anzitutto perchè ciò è previsto dalla norma generale costitutiva del Consiglio di presidenza; in secondo luogo perchè il comma 4 recita: «Il Consiglio di presidenza è costituito in Consiglio disciplinare con la partecipazione del Presidente della Corte dei conti, che lo presiede, e di tutti i suoi membri tranne il procuratore generale della Corte dei conti. Alle adunanze del Consiglio di presidenza costituito in consiglio disciplinare non partecipa il segretario generale». Da ciò si desume che alle altre adunanze partecipa con tutti i poteri che gli derivano ai commi 1 e 9.

Mi sembra pertanto una modifica superflua.

DI LEMBO. Signor Presidente, credo che l'emendamento presentato dal collega Onorato non aggiunga e non tolga niente. Da ieri abbiamo seguito il metodo di modificare il meno possibile, e non tanto perchè non deve sembrare che ad ogni costo vogliamo difendere le nostre scelte e criticare le scelte dell'altro ramo del Parlamento, ma anche per approvare rapidamente questo disegno di legge.

Per cui - considerato che l'emendamento del senatore Onorato, anche se formalmente più corretto, non aggiunge niente - sarei del parere di approvare il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati e solo per questo motivo sono contrario all'emendamento del senatore Onorato.

ACONE. Anche il Gruppo socialista è contrario all'emendamento del senatore Onorato, per le ragioni poco fa espresse dal Presidente.

ONORATO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 10.4 presentato dai senatori Corleone ed altri e tendente al ripristino del comma 5 approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10,4 presentato dal senatore Corleone.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Ne do lettura:

Art. 11.

(Integrazione del Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186)

1. Il Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è integrato da quattro cittadini scelti a norma dell'articolo 10, comma 2, lettera *d*) della presente legge.

2. I componenti del Consiglio di presidenza designati dai Presidenti delle Camere partecipano alle sedute dello stesso Consiglio con voto deliberativo per la materie indicate nell'articolo 13, primo comma, numero 2), e secondo comma, numeri 2), 3) e 8), della legge 27 aprile 1982, n. 186; con voto consultivo per le altre materie.

Su questo articolo il senatore Corleone ed il Governo hanno presentato una proposta di stralcio.

CORLEONE. Signor Presidente, in coerenza con quanto già detto negli interventi precedenti, il mantenimento degli articoli precedenti mi costringe a ritirare la proposta di stralcio di questo articolo perchè *simul stabunt, simul cadent*; siccome è rimasto in piedi l'articolo 10 non dobbiamo accettare pressioni particolari, o differenziazioni.

Ritiro la mia proposta di stralcio che era stata avanzata in una logica complessiva; nel momento in cui la parte più importante è rimasta in piedi, ritengo di doverla ritirare.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Riconosco anzitutto che l'approvazione dell'articolo 10 può avere delle influenze su altri articoli e colgo quindi questa occasione per annunciare il ritiro della proposta di stralcio dell'articolo 12 perchè collegata allo stralcio dell'ultimo comma dell'articolo 10: se l'articolo 10 è stato approvato, non ha più ragione d'essere lo stralcio dell'articolo 12.

Queste considerazioni però non mi spingono a ritirare l'analoga proposta di stralcio per l'articolo 11; a questo proposito mi permetto di ricordare al senatore Corleone alcuni elementi.

In questa occasione il mio atteggiamento è pienamente conforme a quello tenuto strenuamente, ma invano, alla Camera dei deputati dove l'11 marzo, nel pomeriggio, in una seduta ininterrotta dalle otto e mezza, con la crisi di Governo preannunciata per i giorni successivi e non - come poi

avvenne - per quello stesso giorno, io insistetti fino all'ultimo per lo stralcio di questo articolo raccomandando alla responsabilità dei deputati la totale estraneità della materia. Non fui seguito e mentre ricevevo continui suggerimenti a revocare il consenso alla sede legislativa in relazione al mancato stralcio, in contrasto con questi autorevolissimi ed altissimi suggerimenti, affermai che non revocavo l'autorizzazione perchè la crisi di Governo era prevista per la settimana successiva (sarebbe stata invece un'ora dopo) e non me la sentivo di mandare all'aria la legge, anche perchè non sapevo - come sarebbe avvenuto - che la Camera avrebbe ammesso la continuazione della discussione durante la crisi di Governo.

In quel momento l'onorevole Mellini, sostenitore dello stralcio, mi attaccò con estrema violenza ed io replicai con altrettanta fermezza, anche se non ve ne è traccia nei verbali; mi accusò di non aver chiesto la revoca della sede legislativa, dato lo scandalo rappresentato dalla disposizione sul Consiglio di Stato. Così avvennero le cose.

Pertanto senatore Corleone, anche nel Gruppo suo omologo alla Camera dei deputati si sostenevano ragioni di merito a favore dello stralcio dell'articolo 11. In questa sede mantengo la proposta di stralcio non solo per coerenza con la posizione assunta alla Camera dei deputati, ma anche perchè la Corte dei conti ha trascinato se stessa in quanto mancava di un organo disciplinare e c'era stato inoltre un rilievo della Corte costituzionale.

Viceversa, per il Consiglio di Stato non ci sono questi presupposti e la materia è talmente estranea che ritengo di dover mantenere la proposta di stralcio.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Sono pienamente favorevole allo stralcio per le ragioni espresse dal Ministro. Non vedo assolutamente il parallelismo con la Corte dei conti, soprattutto vista la carenza di un organo disciplinare che caratterizza questa magistratura; bisogna inoltre tener conto dei rilievi molto precisi avanzati dalla Corte costituzionale.

La peculiarità della posizione del Consiglio di Stato ci suggerisce di non affrontare un argomento così delicato, quale la disciplina del Consiglio di presidenza, in una normativa tutto sommato di confine, ma di elaborare semmai un'apposita legge organica.

MACIS. Signor Presidente, abbiamo presentato un ordine del giorno sull'articolo 11.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è purtroppo inammissibile, perchè avrebbe dovuto essere presentato prima della chiusura della discussione generale.

MACIS. L'ordine del giorno intendeva mettere il Parlamento nella condizione di acquisire i dati relativi agli incarichi extragiudiziari dei magistrati amministrativi.

Accetto comunque la decisione del Presidente, in ossequio al nostro Regolamento.

ONORATO. Sono contrario alla proposta di stralcio e non si può non dare ragione al senatore Corleone quando parla di incoerenza del Governo: non si può infatti escludere lo stralcio per la Corte dei conti e accettarlo per il Consiglio di Stato.

Abbiamo previsto un organo di autogoverno per la Corte dei conti di cui faranno parte alcuni membri laici, anche per conformarci agli stimoli della Corte costituzionale; ma allo stesso tempo rifiutiamo di inserire dei membri laici negli organi di governo della giustizia amministrativa.

Non credo che si possa giustificare che per una giurisdizione speciale sono previsti dei membri laici e per l'altra no; per una si compie un'apertura alla società e per l'altra no.

Ha ragione il senatore Corleone, quando mi diceva in privato che stralciamo un articolo sostanzialmente approvato dai due rami del Parlamento. Per questo mi dichiaro contrario allo stralcio.

MACIS. Signor Presidente, voglio dichiarare il mio voto contrario allo stralcio proposto dal Governo per le ragioni esposte dai senatori Corleone ed Onorato e che non intendo ripetere.

Voglio soltanto aggiungere che il nostro Gruppo aveva presentato un ordine del giorno che il presidente Covi ha dichiarato inammissibile in base ad una interpretazione regolamentare. Mi rimetto completamente alla decisione del Presidente, ma voglio ricordare che in questo ordine del giorno prospettavamo la necessità di accertare la situazione degli incarichi extragiudiziari dei magistrati amministrativi. Non si trattava di un ordine del giorno provocatorio, ma semplicemente di una richiesta di elementi idonei a far acquisire conoscenze al Parlamento. Simili conoscenze potevano essere utili nel momento in cui si ritiene indispensabile un organismo efficiente di autogoverno, che sia possibilmente completato anche dalla presenza di personale laico, cioè non appartenente alla magistratura.

Naturalmente ripresenteremo questa richiesta nelle forme dovute e nelle sedi opportune. Anche per queste ragioni dichiariamo la nostra opposizione alla proposta di stralcio avanzata dal Governo.

FILETTI. Esprimo parere contrario in merito all'approvazione della proposta di stralcio. Anzi ritengo che tale proposta sia inammissibile: infatti non vi è dubbio che sia la Camera che il Senato hanno approvato un'analoga enucleazione dell'argomento che non comprendo per quale motivo debba essere modificata.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Gli uffici del Senato hanno stabilito che lo stralcio, a differenza degli emendamenti soppressivi o modificativi, è ammissibile anche in relazione ad un testo approvato in maniera conforme dai due rami del Parlamento.

CORLEONE. Anche noi avevamo presentato una proposta di stralcio. Se è ammissibile quella del Governo, lo è anche la nostra.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il giudizio di ammissibilità vale per tutti.

FILETTI. Inoltre mi dichiaro contrario perchè vi è un atteggiamento ondeggiante del Governo. Infatti il Governo ha presentato degli emendamenti sostitutivi di tutti i precedenti articoli, tra cui vi era anche l'accantonamento dell'articolo 11. Ora, invece, il Governo avanza una proposta di stralcio dello stesso articolo.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Si trattava di un blocco di emendamenti, alcuni dei quali sono stati confermati, altri ripresentati in maniera diversa. Lei ha ragione: il precedente emendamento era sostitutivo dell'articolo.

FILETTI. Accetto questa sua interpretazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 11 presentata dal Governo.

È approvata.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 12 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino procediamo nell'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 12, corrispondente all'articolo 13 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

(Disposizioni concernenti i referendari e primi referendari della Corte dei conti)

1. È abolito il rapporto informativo di cui agli articoli 29 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 691.

2. Si applicano ai referendari e primi referendari della Corte dei conti gli articoli 17, 18, 50, settimo comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Al relativo onere si provvede mediante l'indisponibilità per tre anni di cinque posti di quelli cumulativamente previsti per le qualifiche di consigliere, vice procuratore generale, primo referendario e referendario dalla tabella B annessa alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, integrata ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e dell'articolo 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.

A questo articolo sono state presentate due proposte di stralcio, una da parte del Governo ed una da parte del Gruppo federalista europeo ecologista.

CORLEONE. A nome del mio Gruppo, ritiro la proposta di stralcio.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo ritira la sua proposta di stralcio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo. I commi 1 e 3 dell'articolo 12 sono stati modificati.

Metto ai voti il comma 2 dell'articolo 12, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel suo insieme, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 14 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

(Consiglio della magistratura militare)

1. È istituito, con sede in Roma, il Consiglio della magistratura militare, di cui all'articolo 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180.

2. Il Consiglio è composto:

a) dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, con le funzioni di vice presidente;

b) dal presidente della corte militare d'appello;

c) da quattro componenti eletti dai magistrati militari, di cui un magistrato militare di cassazione;

d) da quattro componenti scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere tra professori universitari ordinari di materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio professionale.

3. Il presidente viene eletto tra i membri di cui alla lettera d) del comma 2.

4. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituito al Ministro di grazia e giustizia il Ministro della difesa.

5. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

6. Alla elezione dei componenti di cui al comma 2, lettera c), partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati militari con voto diretto, personale e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere due voti di preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

7. Con decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate le disposizioni concernenti l'ufficio di segreteria, il procedimento elettorale per i componenti elettivi e quelle di attuazione per il funzionamento del Consiglio.

8. È abrogato l'articolo 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente i poteri di sorveglianza sui magistrati militari.

A questo articolo sono state presentate due proposte di stralcio, una da parte del Governo e una da parte del Gruppo federalista europeo ecologista.

CORLEONE. Ritiro la mia proposta di stralcio.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. La proposta governativa di stralciare l'articolo 13 rappresenta una novità rispetto all'atteggiamento seguito dal Governo riguardo la materia in oggetto.

Tale articolo, infatti, afferisce una materia bisognosa di una riforma organica che appare preferibile rinviare ad un successivo provvedimento legislativo.

Stamane il ministro Zanone ci ha detto che sta elaborando un disegno di legge in materia. Dobbiamo considerare le incertezze degli ambienti interessati, incertezze che si sono manifestate anche alla Camera dei deputati.

Nell'incertezza di una riforma organica ci sembra giustificata una nostra proposta di stralcio.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Mi pare che l'articolo 13 potrebbe essere mantenuto, perchè ci troviamo di fronte ad una situazione che per larghi versi - ma non completamente - è assimilabile ad una carenza normativa della Corte dei conti.

Sono quindi tendenzialmente sfavorevole alla proposta di stralcio, pur rimettendomi alla Commissione.

DI LEMBO. Vorrei ringraziare il Ministro per le sue dichiarazioni e pertanto dichiaro il mio voto favorevole alla proposta di stralcio.

CORLEONE. Signor Presidente, credo che quest'ultimo scorcio di esame del disegno di legge sia estremamente difficile. Mi preoccuperei non di tenere una coerenza formale (che peraltro era di ordine generale su quello che andavamo facendo) ma sostanziale poichè ritengo che, anche rispetto agli altri articoli, questo sia stato il più affrettato.

Siamo estremamente perplessi riguardo l'organo che intendiamo costituire. Se costituiamo un organo di autogoverno che pone i magistrati militari in minoranza rispetto al totale del Consiglio della magistratura militare, istituamo un organo inaccettabile ed incostituzionale proprio perchè gli organi eletti dai magistrati militari risultano in minoranza rispetto a quelli di diritto.

L'inserimento del presidente della corte militare d'appello non è voluto dai magistrati militari, proprio perchè è un vertice della carriera e quindi influenzabile. Abbiamo soppresso il Presidente esterno della corte di cassazione, giustamente, perchè nominato dal Consiglio superiore della magistratura ma non lo abbiamo in alcun modo sostituito. Il presidente di questo organo sarà scelto fra i membri designati dai Presidenti delle Camere e non eletti dal Parlamento, quindi in piena illegittimità.

In questo caso, devo dire che lo stralcio è forse la cosa migliore; il vuoto creato dalla Corte costituzionale va riempito urgentemente e siamo nelle condizioni migliori per farlo.

ONORATO. Vorrei dichiarare la mia ovvia contrarietà alla proposta di stralcio, sia per coerenza con gli altri organi che disciplinano la magistratura ordinaria, ma anche per le segnalazioni di una sentenza del marzo 1988 della Corte costituzionale che dichiara illegittimo l'articolo 15 della legge relativa nella misura in cui si attribuiscono i poteri al Ministro.

C'è un vuoto legislativo che richiede urgentemente un intervento in materia e pertanto ritengo non vi sia alcuna ragione per procedere allo stralcio.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Il relatore scioglie le sue perplessità perchè le sensate argomentazioni del senatore Corleone lo hanno convinto della opportunità dello stralcio.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 13, presentata dal Governo.

È approvata.

MACIS. A nome dei senatori del Gruppo comunista, chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Essendo dubbio il risultato della votazione, procediamo alla controprova.

È approvata.

Conseguentemente all'approvazione della proposta di stralcio dell'articolo 13, si intendono decaduti anche tutti gli emendamenti ad esso relativi. L'articolo 13 formerà pertanto oggetto, insieme all'articolo 11 precedentemente stralciato, di un distinto disegno di legge.

Passiamo all'esame dell'articolo 14 introdotto dalla Camera dei deputati.

Ne do lettura:

Art. 14.

(Stato giuridico ed economico dei componenti non magistrati dei Consigli di presidenza della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e del Consiglio della magistratura militare)

1. Per lo stato giuridico dei componenti non magistrati dei Consigli di presidenza della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e del Consiglio della magistratura militare si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro ed all'indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

Su questo articolo sono state presentate due proposte di stralcio, la prima dal Governo, la seconda dai senatori Corleone, Spadaccia, Strik Lievers e Boato, ed il seguente emendamento del Governo, tendente a sopprimere, nella rubrica e nell'articolo, le seguenti parole: «, del Consiglio di Stato e del Consiglio della magistratura militare».

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Ritiro la proposta di stralcio dell'articolo 14.

CORLEONE. Anche io intendo ritirare la mia proposta di stralcio dell'articolo 14.

ONORATO. Abbiamo approvato l'emendamento presentato dal senatore Corleone relativo all'articolo 10, che ripristinava il comma 5 del testo elaborato dal Senato. Tutti gli altri testi connessi alla nuova disciplina sono stati stralciati (articoli 11 e 13).

A questo punto, ritengo che non abbia alcun senso mantenere l'articolo 14 e, pertanto, mi esprimo a favore della soppressione dell'articolo.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda la disciplina del trattamento economico, ho notato che è stato presentato dal Governo un emendamento mirante a sopprimere nella rubrica e nell'articolo i riferimenti al Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato e del Consiglio della magistratura militare.

Lo stato giuridico dei componenti non magistrati non si esaurisce puramente e semplicemente nelle incompatibilità, che abbiamo anche disciplinato con l'emendamento del senatore Corleone; c'è uno stato giuridico complesso che va oltre il confine delle incompatibilità. Con la limitazione suggerita nell'emendamento del Governo («Sopprimere nel titolo e nel primo comma le parole: del Consiglio di Stato e del Consiglio della magistratura militare»), manterrei questo articolo 14 per quanto riguarda il Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del Governo mirante a sopprimere nella rubrica e nell'articolo i riferimenti al Consiglio di Stato e al Consiglio della magistratura militare.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14 nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Resta ora da esaminare l'articolo 21 che, pur non modificato dalla Camera dei deputati, è, come dimostrano vari precedenti, modificabile; infatti la norma di entrata in vigore di un procedimento, anche se già votata da entrambi i rami del Parlamento, può essere modificata in relazione allo slittamento dei tempi di approvazione del provvedimento stesso. Ne consegue che gli emendamenti presentati a questo articolo sono ammissibili.

Art. 21.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore l'8 aprile 1988.
2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore.

I senatori del Gruppo federalista europeo ecologista e il senatore Onorato hanno presentato due emendamenti, di identico tenore, che

tendono a far decorrere l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Ne do lettura:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*».

ONORATO

GALLO, *relatore alla Commissione*. Non metto in dubbio l'esattezza dei precedenti a cui ha accennato il Presidente, vorrei però esprimere i miei dubbi circa l'opportunità di introdurre la modifica proposta dai due emendamenti. Se stabiliamo oggi 7 aprile, giorno in cui questo provvedimento sarà definitivamente licenziato - mi auguro - dal Senato, che esso entra in vigore l'8 aprile, lanciamo un messaggio chiaro alla Camera dei deputati rispetto al quale essa non può non avere ragioni di risentimento.

PRESIDENTE. Se i presentatori degli emendamenti non fanno obiezioni, li inviterei a unificare formalmente i loro emendamenti con la dizione: «*Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*».

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Corleone e da altri sentori, identico all'emendamento dell'articolo 21 presentato dal senatore Onorato, con la modifica di forma da me proposta e accettata dai presentatori.

È approvato.

L'esame e l'approvazione delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono così conclusi. In conseguenza degli emendamenti accolti, la numerazione degli articoli andrà modificata.

Resta da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea del testo approvato.

Propongo che tale incarico sia conferito allo stesso relatore alla Commissione.

Poichè nessuno domanda di parlare, se non si fanno osservazioni, il mandato a riferire si intende conferito al senatore Gallo.

I lavori terminano alle ore 14,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO